

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



TUTELE A FAVORE DEI LAVORATORI STRANIERI

A cura di Coordinamento e supporto per le attività
connesse al fenomeno migratorio

Maggio 2006

Testo a cura di: Angela Fucilitti, Paola Scipioni

Si precisa che le informazioni contenute in questo opuscolo hanno una funzione esclusivamente divulgativa e non possono costituire, in ogni caso, fonte di diritto.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.inps.it

INDICE

TRATTAMENTO NEL RAPPORTO DI LAVORO	3
LE TUTELE PREVISTE.....	4
Pensioni	4
Vecchiaia.....	4
Anzianità.....	5
Pensione agli invalidi civili	6
Invalidità.....	7
Inabilità	8
Pensione ai superstiti.....	9
Assegno sociale.....	11
Perdita del lavoro.....	12
Disoccupazione.....	12
Cassa Integrazione Guadagni (CIG)	17
Indennità di mobilità.....	19
Se ho lavorato in più paesi.....	20
Nell'ambito dell'Unione Europea (UE)	22
In ambito extra UE	23
Se torno nel mio paese	24
Pensione di vecchiaia	25
Pensione ai superstiti.....	25
Famiglia.....	26
Assegno per il nucleo familiare.....	26
Indennità' di maternita'	28
Congedi parentali	32
Salute	35
Assistenza Sanitaria	35
Indennità' di malattia	37
Indennità' per la tubercolosi	39
TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DOMESTICI.....	41

TRATTAMENTO NEL RAPPORTO DI LAVORO

Per il principio della parità di trattamento **il lavoratore extracomunitario o comunitario deve essere trattato come il lavoratore nazionale** per quanto riguarda:

- le condizioni d'impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento e reintegrazione professionale, sicurezza e salute sul posto di lavoro, prestazioni a sostegno del reddito;
- i vantaggi non direttamente connessi all'impiego, come i vantaggi sociali e fiscali, compresi la formazione professionale, il sostegno all'alloggio, le prestazioni sociali destinate alla famiglia;
- i diritti sindacali (iscrizione a sindacati, partecipazione ad assemblee) e quelli di rappresentanza del personale nell'impresa.

La normativa prevede specifiche eccezioni nel campo della tutela previdenziale ed assistenziale che saranno indicate in riferimento alle prestazioni interessate.

LE TUTELE PREVISTE

Pensioni

In virtù del **principio della territorialità dell'obbligo assicurativo**, i lavoratori devono essere assicurati ai fini previdenziali ed assistenziali nel Paese in cui svolgono attività lavorativa.

In virtù del **principio della parità di trattamento tra i lavoratori stranieri e quelli italiani**, ai lavoratori comunitari ed extracomunitari si applicano le stesse disposizioni assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori italiani.

Pertanto, i cittadini stranieri che svolgono in Italia una regolare attività lavorativa, possono ottenere, con il versamento dei contributi previdenziali all' INPS, le stesse prestazioni pensionistiche previste per i lavoratori italiani.

Vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono determinati requisiti che variano a seconda che il sistema di calcolo sia **retributivo** o **contributivo**.

Sistema di calcolo contributivo

È il sistema di calcolo valido per coloro che sono stati assunti **dopo il 31 dicembre 1995** ed è legato alla totalità dei contributi versati.

Requisiti richiesti per andare in pensione:

- **età**: variabile da 57 a 65 anni, sia per gli uomini che per le donne.
N.B. Prima dei 65 anni la pensione si ottiene a condizione che risulti superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale.
- **contributi**: almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa;
- **cessazione del rapporto di lavoro**¹.

Sistema di calcolo retributivo

È il sistema di calcolo valido per coloro che **al 31 dicembre 1995** avevano **almeno 18 anni di contribuzione** ed è legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi).

Requisiti richiesti per andare in pensione:

¹ Questo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.

- **età:** 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne;
- **contributi:** almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.);
- **cessazione del rapporto di lavoro.**

Sistema di calcolo misto

E' il sistema di calcolo valido per coloro che **al 31 dicembre 1995** avevano **un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni**.

L'importo della pensione si calcola con i due sistemi:

- per i periodi fino al 31 dicembre 1995 con il sistema retributivo;
- per i periodi dal 1° gennaio 1996 con il sistema contributivo.

La domanda

La domanda di pensione di vecchiaia va compilata su un modulo (VO1) reperibile presso qualsiasi ufficio INPS o presso gli Enti di Patronato (nel modulo sono indicati anche i documenti che vanno allegati).

Il modulo di domanda deve essere, poi, presentato, insieme agli altri documenti, direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.

Il pagamento

La pensione di vecchiaia può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

La pensione decorre **dal primo giorno del mese successivo** a quello di compimento dell'età pensionabile o di perfezionamento dei requisiti previsti.

Anzianità

La pensione di anzianità è un trattamento previdenziale che si può ottenere **prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia**.

Per i lavoratori dipendenti

Requisiti

I requisiti richiesti sono:

- 57 anni di età e 35 anni di contribuzione (esclusi quelli versati per malattia e disoccupazione);
- oppure qualunque età e 37 anni di contributi, che diventeranno 40 anni dal 2008 (sono inclusi anche i contributi versati per malattia e disoccupazione);
- cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori autonomi

Requisiti

I requisiti richiesti sono:

- 58 anni di età e 35 di contribuzione;
- oppure qualunque età e 40 anni di contributi;
- non è necessario far cessare l'attività lavorativa.

La domanda

La domanda di pensione di anzianità va compilata su un modulo (V01) in distribuzione presso le sedi INPS e presso gli Entri di patronato. Il modulo di domanda deve essere, poi, presentato direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.

Pensione agli invalidi civili

E' una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i non vedenti e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.

Inoltre, a partire dal 1° giugno 2005, per avere diritto a questa prestazione è necessario anche essere residenti in Italia.

L'extracomunitario che intenda far domanda per l'ottenimento della pensione di invalidità civile deve:

- possedere la carta di soggiorno;
- non deve possedere un reddito, oppure quest'ultimo non deve superare determinati limiti annuali.

La domanda

La domanda per ottenere la pensione di invalidità civile va compilata sul modulo rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) e deve essere presentata alla ASL competente per residenza, oppure tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.

Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.

Il pagamento

Nel caso in cui venga riconosciuta la prestazione, l'interessato deve compilare la dichiarazione di responsabilità, e scegliere la modalità di pagamento. L'Inps provvede al pagamento delle prestazioni di invalidità civile in modo analogo a quello adottato per le pensioni.

La prestazione decorre **dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda** o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

Il collocamento obbligatorio

Il **collocamento obbligatorio**, ampiamente riformato dalla Legge n. 68/99, si pone come obiettivo "...la promozione dell'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro...".

In pratica, il datore di lavoro, pubblico o privato, che abbia alle proprie dipendenze **almeno 15 lavoratori**, è **obbligato ad assumere lavoratori disabili** per una certa percentuale rispetto alla manodopera in forza.

Per avere **diritto ad un collocamento obbligatorio** occorre:

- il riconoscimento del grado di invalidità da parte dell'Ente preposto;
- l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, presso i Centri per l'impiego.

Possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio:

- gli **invalidi civili**: persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa **superiore al 45 %**;
- gli **invalidi per servizio o del lavoro**: lavoratori dipendenti pubblici o di aziende private che, per motivi di lavoro, hanno acquisito una malattia professionale o un infortunio tale da procurare un grado di invalidità **superiore al 33 %**;
- le persone non vedenti o sordomute;
- gli **invalidi di guerra**.

Hanno diritto ad iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ed appartenenti ad una delle suddette categorie.

Invalidità

L'**assegno ordinario di invalidità** spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi, **italiani o extracomunitari** (con eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per motivi stagionali), affetti da un'infermità fisica o mentale e in possesso dei seguenti **requisiti**:

- **un'infermità fisica o mentale**, accertata dal medico legale dell'INPS, che riduca in modo permanente la capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;

- **un'anzianità contributiva di almeno cinque anni**, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.

L'assegno ordinario di invalidità **non è una pensione definitiva**: vale infatti fino ad un **massimo di tre anni** ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo due conferme consecutive diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso ogni anno si viene sottoposti alla visita medico-legale.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno **si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.**

La domanda

La domanda di assegno di invalidità, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.

Il pagamento

L'assegno di invalidità può essere riscosso presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

La pensione decorre **dal primo giorno del mese successivo** a quello di presentazione della domanda o di perfezionamento dei requisiti previsti (compreso quello sanitario).

Inabilità

La pensione di inabilità spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi, **italiani o extracomunitari** (con eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per motivi stagionali), affetti da un'infermità fisica o mentale e in possesso dei seguenti **requisiti**:

- **un'infermità fisica o mentale**, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- **un'anzianità contributiva di almeno cinque anni**, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità l'interessato non deve svolgere alcuna attività lavorativa.

La pensione di inabilità **non è definitiva**, può essere soggetta a revisione e **non viene trasformata in pensione di vecchiaia.**

Calcolo e bonus contributivo

L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un *'bonus contributivo'* che copre il periodo che manca al raggiungimento dell'età pensionabile, che per gli inabili è di **55 anni se donne e 60 se uomini**.

Il *'bonus contributivo'* non può, comunque, far superare i 40 anni di anzianità contributiva.

La domanda

La domanda di pensione di inabilità, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.

Il pagamento

La pensione di inabilità può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di perfezionamento dei requisiti previsti (compreso quello sanitario).

Pensione ai superstiti

È la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, **spetta ai componenti del suo nucleo familiare**.

Questa pensione può essere:

- **di reversibilità**, se la persona deceduta era già pensionata;
- **indiretta**, se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa. In tal caso il deceduto doveva aver accumulato, in qualsiasi epoca, **almeno 15 anni di contributi** oppure doveva essere **assicurato da almeno 5 anni**, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

A chi spetta

- Al **coniuge**, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato;
- ai **figli** (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico;
- ai **nipoti minori non economicamente autosufficienti**, che siano stati a carico del parente defunto (nonno o nonna).

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti ne hanno diritto:

- i **genitori con più di 65 anni**, che non hanno una pensione e siano stati a carico del defunto;
- oppure, in mancanza anche dei genitori del defunto, i **fratelli celibi** e le **sorelle nubili** che al momento del decesso siano inabili al lavoro, a carico del deceduto e senza pensione.

Quanto spetta

Percentuale	Beneficiari
60%	al coniuge
20%	a ciascun figlio se c'è anche il coniuge
40%	a ciascun figlio se sono solo i figli ad averne diritto
70%	al solo figlio superstite
15%	a ciascun genitore, fratello e sorella

In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.

Dal 1° gennaio 1996 l'importo della pensione ai superstiti è **condizionato dalla situazione economica del titolare**: l'assegno viene ridotto del 25%, del 40% e del 50% a seconda dei redditi percepiti dal beneficiario².

La domanda

La domanda di pensione ai superstiti, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.

Il pagamento

La pensione ai superstiti può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

La pensione decorre **dal primo giorno del mese successivo** a quello della data della morte.

² Questa regola non vale se sono contitolari figli minori, studenti o inabili.

Assegno sociale

E' una **prestazione di natura assistenziale** riservata ai cittadini italiani che abbiano:

- 65 anni di età ;
- la residenza in Italia³;
- nessun reddito o un reddito inferiore ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.

N.B. Se il richiedente è coniugato, il reddito del coniuge si somma a quello del richiedente e i redditi complessivi non devono superare il limite stabilito dalla legge.

Se il reddito personale, o il reddito complessivo dei due coniugi, è inferiore al limite stabilito, l'INPS paga la quota differenziale fra il reddito posseduto e l'importo dell' assegno sociale.

Sono **equiparati ai cittadini italiani** e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti:

- gli abitanti della Repubblica di San Marino;
- i rifugiati politici;
- i cittadini di uno Stato dell'Unione europea;
- i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.

L'assegno **non è esportabile** e, quindi, si perde se l'interessato si trasferisce all'estero.

L'assegno **non è reversibile** e, quindi, non può essere trasmesso ai familiari superstiti.

La domanda

La domanda di assegno sociale, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.

Il pagamento

L'assegno sociale può essere riscosso presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

L'assegno decorre **dal primo giorno del mese successivo** a quello del compimento del 65° anno di età o a quello di presentazione della domanda, se successivo al compimento dell'età.

³ Questa prestazione non è 'esportabile', cioè non può essere riconosciuta a soggetti residenti in uno Stato europeo diverso dall'Italia e, se già riconosciuta, non può più essere corrisposta.

Perdita del lavoro

Disoccupazione

Una quota dei contributi versati serve **per assicurarsi contro la disoccupazione**, causata dall'estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

L'indennità spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari.

E' importante sapere che...

- 1) non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto: l'indennità, infatti, è riconosciuta quando si perde l'attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
- 2) il lavoratore ha diritto all' indennità di disoccupazione, di cui è titolare, anche nel caso in cui espatri per 'breve periodi', di seguito elencati:
 - 15 giorni per matrimonio;
 - l'intero periodo di malattia propria o di un familiare;
 - 3 giorni, più i giorni necessari per il viaggio, per il lutto di un familiare.

Tali motivi di espatrio devono essere comprovati da idonea documentazione (certificato di matrimonio, certificati medici, certificato di morte ecc.) rilasciata da Enti o Organismi del paese straniero.

N.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:

- ha percepito l'indennità per tutte le giornate previste;
- viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività;
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

Indennità ordinaria

A chi spetta

L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:

- ai lavoratori **licenziati** (non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);

- a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati **sospesi** da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.

Inoltre, il lavoratore per avere diritto all'indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- almeno 52 contributi settimanali nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- iscrizione nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego.

I lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale **sono esclusi dall'obbligo assicurativo alla disoccupazione**.
Quindi, non possono ricevere le prestazioni di disoccupazione.

Comunicazione al Centro per l'impiego

In caso di licenziamento individuale o di dimissioni di un lavoratore straniero, l'impresa è tenuta a comunicarlo allo Sportello unico e al Centro per l'impiego **entro 5 giorni**.

Lo straniero deve presentarsi, se vuole far risultare lo stato di disoccupazione, **non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro**, al Centro per l'impiego e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore è inserito nell'elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi (DPR. N. 334/2004).

Per quanto tempo

L'indennità viene corrisposta **per un massimo di 6 mesi**. Al disoccupato che ha un'età pari o superiore 50 anni può essere corrisposta **fino a 9 mesi**.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e il 31 dicembre 2006, la durata dell'indennità viene elevata:

- a **7 mesi** per i lavoratori con meno di 50 anni;
- a **10 mesi** per i lavoratori dai 50 anni in poi.

N.B. I lavoratori per poter beneficiare di questa estensione, alla data del 1° aprile 2005 devono essere ancora beneficiari di tale indennità per almeno una giornata.

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di **65 giorni**.

Per il mese di prolungamento (il settimo e il decimo) il lavoratore ha **diritto all'assegno per il nucleo familiare**, mentre **non gli spetta la contribuzione figurativa** (garantita solo per 6 mesi ai lavoratori con meno di 50 anni e 9 mesi ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni).

Quanto spetta

L'importo è **pari al 40% della retribuzione** percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, la misura dell'indennità aumenta:

- per i lavoratori con meno di 50 anni l'importo è pari al 50% della retribuzione per i primi 6 mesi e al 40% per il settimo mese;
- per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni l'importo è elevato al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi tre mesi e al 30% per il decimo mese.
- per i lavoratori sospesi l'importo è pari al 50% della retribuzione.

N.B. L'età da considerare per l'elevazione della durata della prestazione è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La domanda

La domanda per ottenere l' indennità di disoccupazione (mod. DS 21), può essere presentata, **entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro**, direttamente alla sede INPS o al Centro per l'impiego competente per residenza o tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.

Alla domanda vanno allegati:

- la dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS 22) o, in sostituzione un'autocertificazione del lavoratore (mod. DSO);
- il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;
- la richiesta di detrazioni Irpef.

Il pagamento

L'indennità di disoccupazione viene pagata ogni mese dall'INPS e può essere riscossa:

- con assegno circolare;
- con bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Tipi di indennità'

Particolari tipi di indennità di disoccupazione sono:

- indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti;
- indennità di disoccupazione speciale per l'edilizia;
- indennità di disoccupazione ordinaria per l'agricoltura;
- indennità di disoccupazione speciale per l'agricoltura.

I trattamenti sono detti 'speciali' in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione,

rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.

Indennità con requisiti ridotti

A chi spetta

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni ma che:

- nell'anno precedente **hanno svolto attività di lavoro subordinato per almeno 78 giorni**, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc.);
- risultano **assicurati da almeno 2 anni**.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente.

Quanto spetta

L'importo è **pari al 30% della retribuzione media** percepita nell'anno in riferimento.

La domanda

L'ex lavoratore deve presentare domanda all' INPS (o al Centro per l'impiego competente per residenza o tramite i Patronati) **dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione**.

Indennità di disoccupazione speciale per l'edilizia

A chi spetta

Spetta ai lavoratori edili che sono stati licenziati in seguito a:

- cessazione attività aziendale;
- ultimazione del cantiere o delle singole fasi di lavorazione;
- riduzione di personale.

Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere:

- almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali;
- iscrizione nelle liste dei disoccupati.

Quanto spetta

Al lavoratore spetta un trattamento **pari all'80%** della **retribuzione**, pagato ogni mese dall' INPS.

La durata dell'indennità varia a seconda di particolari requisiti.

La domanda

La domanda va presentata all' INPS **entro due anni** dalla data del licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le Sedi.

Indennità di disoccupazione ordinaria per l'agricoltura

A chi spetta

L'indennità ordinaria per l'agricoltura spetta:

- agli operai iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato;
- agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- deve essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda;
- deve avere almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- deve avere 102 giorni di contribuzione nel biennio formato dall'anno per il quale si fa domanda e da quello precedente.

Quanto spetta e per quanto tempo

L'indennità è corrisposta:

- nella misura del 30% della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giornaliero;
- per un numero di giorni pari a quello di effettivo lavoro nell'anno.

La domanda

La domanda va presentata alla sede INPS competente **dal 1° gennaio al 31 marzo** dell'anno successivo a quello della disoccupazione.

Indennità di disoccupazione speciale per l'agricoltura

A chi spetta

Spetta ai lavoratori agricoli iscritti negli appositi elenchi e che:

- hanno i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria;

- hanno lavorato almeno 151 giornate come dipendenti agricoli e non agricoli;
- risultano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate comprese tra 101 e 150.

Quanto spetta

L'indennità di disoccupazione speciale per l'agricoltura viene corrisposta **per un massimo di 90 giorni**:

- **nella misura del 40%** della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giornaliero se si è svolta nell'anno un'attività lavorativa compresa tra 101 e 150 giorni come dipendente agricolo;
- **nella misura del 66%** se si è svolta nell'anno un'attività lavorativa di almeno 151 giorni come dipendente agricolo e non agricolo.

La domanda

La domanda va presentata alla sede INPS competente **dal 1° gennaio al 31 marzo** dell'anno successivo a quello della disoccupazione.

Cassa Integrazione Guadagni (CIG)

La '*Cassa integrazione guadagni*' è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un **reddito sostitutivo della retribuzione**.

Il cittadino extracomunitario residente in Italia ha diritto alle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, purché sia titolare di un effettivo rapporto di lavoro subordinato.

Cassa integrazione guadagni ordinaria

E' prevista in caso di **sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei** non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinati da situazioni temporanee di mercato.

A chi spetta

Agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere e delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.

Quanto spetta

L'importo del trattamento ordinario **corrisponde all'80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata per le ore di lavoro non

prestate. Quest'importo non può, però, superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

I periodi di Cassa integrazione sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione.

Per quanto tempo

Il trattamento ordinario può essere concesso **per un massimo di 13 settimane**, più eventuali proroghe **fino a 12 mesi**. In determinate aree territoriali il limite è **elevato a 24 mesi**.

Decadenza

Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente un'attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria sede INPS, **decade dal diritto alla prestazione**.

In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

E' prevista quando l'azienda si trova in una delle seguenti condizioni:

- ristrutturazione
- riorganizzazione
- conversione
- crisi aziendale
- procedure concorsuali.

A chi spetta

Agli operai ed impiegati di:

- aziende industriali (comprese quelle dei settori edili e lapidei), che abbiano avuto più di 15 dipendenti nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
- imprese commerciali con più di 200 dipendenti;
- imprese artigiane con più di 15 dipendenti.

Quanto spetta

L'importo del trattamento ordinario **corrisponde all'80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Quest'importo non può, però, superare un limite massimo mensile.

I periodi di Cassa integrazione sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione.

Per quanto tempo

La '*Cassa integrazione straordinaria*' **ha una durata massima di:**

- 12 mesi per le crisi aziendali;
- 18 mesi nei casi di fallimento, amministrazione controllata, ecc.;
- 24 mesi per le ristrutturazioni, salvo le proroghe previste da varie disposizioni di legge.

Decadenza

Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente un'attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria sede INPS, **decade dal diritto alla prestazione.**

In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.

Le aziende che richiedono la Cassa integrazione straordinaria hanno l'**obbligo** di:

- predisporre un programma che consenta la piena ripresa dell'attività lavorativa e il reimpiego dei lavoratori;
- seguire, nella scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, il **criterio della rotazione** tra coloro che svolgono le stesse mansioni.

Indennità di mobilità

L'indennità di mobilità è una prestazione erogata **a favore dei lavoratori licenziati da un'azienda** in seguito a:

- licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
- licenziamento per cessazione dell'attività aziendale;
- esaurimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

A chi spetta

L'indennità di mobilità spetta al lavoratore che:

- è iscritto nelle liste di mobilità;
- è stato assunto con contratto a tempo indeterminato con le seguenti qualifiche: operaio, impiegato, quadro;
- ha un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di effettivo lavoro (sono compresi i periodi di ferie, festività, infortuni, gravidanza e puerperio).

Il lavoratore straniero è iscritto nelle liste di mobilità nei limiti del periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Quanto spetta

L'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.

In generale, però, essa è erogata secondo i seguenti criteri:

- **per i primi 12 mesi l'indennità corrisponde al 100%** del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) percepito o che sarebbe spettato se il richiedente avesse lavorato;
- **per i periodi successivi essa corrisponde all' 80%** del trattamento CIGS.

Per quanto tempo

La durata dell'indennità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.

<i>Età del lavoratore</i>	<i>Aziende del centro-nord</i>	<i>Aziende del mezzogiorno</i>
<i>fino a 39 anni</i>	12 mesi	24 mesi
<i>da 40 a 49 anni</i>	24 mesi	36 mesi
<i>da 50 anni</i>	36 mesi	48 mesi

Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità aziendale del lavoratore. In presenza di determinati requisiti di età e contribuzione l'indennità di mobilità viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione.

La domanda

La domanda di indennità, a cui deve essere allegato il modulo DS 22 compilato dall'ultimo datore di lavoro, va indirizzata all' INPS e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego **entro 68 giorni dal licenziamento**.

L'indennità di mobilità decorre:

- dall' 8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.

L'indennità è pagata ogni mese dall'INPS direttamente al lavoratore ed è **sospesa** quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

E' importante sapere che...

- Il lavoratore **viene cancellato dalle liste di mobilità e perde la relativa indennità** quando:

- viene assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato o con contratto di lavoro parasubordinato (co.co.pro. e mini co.co.co.);
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
- Il lavoratore in mobilità che intende intraprendere un'attività autonoma viene cancellato dalle liste e, a richiesta, può percepire anticipatamente l'intero ammontare di indennità di mobilità spettante.
- Il lavoratore in mobilità che viene assunto con contratto di lavoro part-time o a tempo determinato:
 - mantiene l'iscrizione nella lista;
 - l'indennità di mobilità rimane sospesa;
 - le giornate di lavoro non vengono calcolate ai fini della determinazione del periodo di durata dell'indennità spettante.

Se ho lavorato in più paesi

In caso di attività lavorativa svolta in più Paesi si applicano **le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale** che rappresentano una forma di tutela del cittadino emigrato.

Infatti, gli accordi internazionali mirano a garantire ai lavoratori migranti la stessa tutela prevista dalle singole legislazioni nazionali per i soggetti che hanno sempre lavorato nello stesso Stato.

Per realizzare questo obiettivo, ogni accordo è basato fondamentalmente su **tre principi**:

- ❖ **parità di trattamento**: ogni Stato riserva ai cittadini dell'altro Stato contraente lo stesso trattamento, in termini di obblighi e diritti, riservato ai propri cittadini;
- ❖ **applicazione della legge vigente nel luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa**: a questo principio sono previste alcune eccezioni per evitare la doppia contribuzione (distacchi);
- ❖ **totalizzazione**: sono previste regole di cumulo dei periodi assicurativi svolti negli Stati contraenti, per conseguire il diritto alle prestazioni.

Le convenzioni riguardano in genere:

- Prestazioni di **invalidità**
- Prestazioni di **vecchiaia**
- Prestazioni **ai superstiti**
- Prestazioni **in caso di morte**
- Prestazioni **in caso di disoccupazione**
- Prestazioni **in caso di infortuni sul lavoro**
- Prestazioni **in caso di malattia**
- Prestazioni **per la maternità**
- Prestazioni **per i familiari**

Nell'ambito dell'Unione Europea (UE)

La normativa comunitaria di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile sul territorio dei Paesi che fanno parte dell'Unione Europea.

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia (comprese Guadalupe, Guyana, Martinica e Reunion), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), Spagna, Svezia, e, dal 1° maggio 2004, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Malta, Cipro, Ungheria.

La stessa normativa si applica ai 3 Paesi che, pur non essendo membri dell'Unione Europea, hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo:

- ❖ Islanda
- ❖ Norvegia
- ❖ Liechtenstein

Dal 1° giugno 2002 questa normativa è applicabile alla Confederazione Svizzera.

“ In base ai regolamenti comunitari i lavoratori che hanno svolto la loro attività all'estero (e, nel caso specifico, in Italia) non subiscono danni rispetto a coloro che hanno lavorato solo nel proprio Paese”

Come si ottiene la pensione

In tutti i Paesi membri è prevista **l'assicurazione contro la vecchiaia, l'invalidità e la morte**. Ogni Paese liquida la pensione in base alla propria legislazione nazionale, applicando ai lavoratori migranti **due criteri fondamentali**:

- ❖ la pensione viene calcolata **sommando tutti i periodi di lavoro svolti** dall'interessato nei Paesi membri (*totalizzazione*);
- ❖ l'importo della pensione è determinato **in proporzione ai contributi versati in ogni singolo Paese** che liquida la pensione, secondo il sistema del '*pro-rata*'.

La domanda

La domanda di pensione **deve essere presentata all'istituzione dello Stato in cui il lavoratore risiede**, anche se l'interessato non ha mai lavorato nel Paese di residenza.

L'istituzione del Paese di residenza si fa carico di segnalare all'Ente pensionistico degli altri Paesi membri la richiesta presentata dal lavoratore.

Principio di esportabilità

E' possibile ottenere il pagamento della pensione nel Paese di residenza, anche se è a carico di un altro Stato.

In ambito extra UE

L'Italia ha stipulato **convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con vari Stati non comunitari** da cui provengono flussi immigratori di lavoratori.⁴

⁴ Stati con cui l'Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada-Quebec, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Slovenia, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

In base alle Convenzioni bilaterali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera.

I lavoratori interessati sono i **lavoratori dipendenti privati e i lavoratori autonomi**, che in Italia sono assicurati presso l'INPS.

La maggior parte delle convenzioni bilaterali tutela i lavoratori che abbiano la cittadinanza di uno dei due Stati contraenti.

Come si ottiene la pensione

La materia principale delle convenzioni bilaterali è la tutela pensionistica per vecchiaia, invalidità e morte.

Le convenzioni hanno fondamentale importanza se l'interessato non raggiunge i requisiti per ottenere una pensione autonoma in uno o in tutti gli Stati in cui ha lavorato, perché **attraverso la totalizzazione dei periodi assicurativi è possibile sommare i vari 'spezzoni' di pensione**.

Ogni Stato liquida la pensione in base alle proprie leggi nazionali.

La domanda

La domanda di pensione **può essere presentata all'istituzione dello Stato in cui il lavoratore risiede, oppure in quello in cui ha lavorato**.

L'istituzione del Paese (di residenza o di lavoro) in cui è presentata la domanda si fa carico di segnalare all'Ente pensionistico dell'altro Paese la richiesta presentata dal lavoratore.

Il modulo di domanda è bilingue.

Se torno nel mio paese

In caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale **conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia** e può usufruire di tali diritti anche se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine.

Pensione di vecchiaia

Si devono distinguere due casi, a seconda che la pensione venga calcolata con il **sistema contributivo o retributivo**.

- I. Nel primo caso, i lavoratori extracomunitari **assunti dopo il 1 gennaio 1996**, possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) al compimento del 65° anno di età e anche se non sono maturati i previsti requisiti (dunque, anche se hanno meno di 5 anni di contribuzione).
- II. Nel secondo caso, i lavoratori extracomunitari **assunti prima del 1996** possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema retributivo o misto), solo al compimento del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne e con 20 anni di contribuzione.

Pensione ai superstiti

In caso di decesso avvenuto successivamente al compimento del 65° anno di età spetta la pensione ai superstiti, se sussistono le condizioni previste per la generalità dei lavoratori.

Non spetta, invece, in caso di decesso avvenuto prima del compimento dei 65 anni.

Famiglia

Assegno per il nucleo familiare

E' una **prestazione, aggiunta alla retribuzione**, che viene erogata a **sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti**, stabiliti ogni anno dalla legge.

A chi spetta

- Ai lavoratori dipendenti in attività (anche con contratto part-time);
- ai lavoratori dipendenti assistiti per: TBC, disoccupazione, CIG, mobilità, malattia e maternità;
- agli iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta e liberi professionisti) ai soci di cooperative;
- ai pensionati ex lavoratori dipendenti.

Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio '*assegno familiare*'.

I requisiti

Per il pagamento dell'assegno è necessario che:

- il reddito familiare, costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, **non superi determinati limiti**, stabiliti da apposito decreto Ministeriale;
- il reddito derivi, **per almeno il 70%**, da lavoro dipendente o da prestazioni derivanti da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).

La domanda

La domanda, a cui vanno allegati i documenti richiesti, **deve essere presentata**, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INPS:

- **al proprio datore di lavoro**, nel caso dei lavoratori dipendenti non agricoli;
- **direttamente alla sede INPS** competente per residenza in tutti gli altri casi.

Il pagamento

Il pagamento è effettuato dall'Inps a conguaglio, **tramite il datore di lavoro**, oppure **direttamente all'interessato** con assegno circolare, con bonifico bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Lavoratori extracomunitari

L'assegno per il nucleo familiare, aggiunto alla retribuzione, è erogato **ai lavoratori extracomunitari (ad eccezione di quelli con contratto di lavoro stagionale) con le stesse regole che valgono per i lavoratori italiani.**

N.B. Il lavoratore extracomunitario ha diritto all'assegno **solo per i familiari residenti in Italia**, a meno che non esista una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia con lo Stato di cui l'extracomunitario è cittadino.

Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risulti la presenza stabile in Italia, come buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.

Lavoratori extracomunitari regolarizzati

Per i cittadini extracomunitari regolarizzati il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, per i periodi di lavoro precedenti la regolarizzazione, è differenziato:

- a colf e badanti è **riconosciuto anche per i periodi precedenti il 9.9.2002**, data di entrata in vigore della legge 189/2002;
- per i lavoratori di altri settori è riconosciuto solo per i periodi successivi al 9.9.2002.

Lavoratori stranieri rifugiati politici

I cittadini stranieri rifugiati politici vengono equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, assicurazione sociale e normativa sul lavoro.

Pertanto, viene loro riconosciuto il **diritto all'assegno per i familiari residenti all'estero**, anche in mancanza di una Convenzione internazionale con il Paese di provenienza.

Lavoratori neocomunitari

Il cittadino neocomunitario che svolge in Italia attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato ha **diritto all'assegno per il nucleo familiare anche per i familiari residenti nel paese d'origine.**

Assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni

E' un assegno per le famiglie **con almeno tre figli minori**⁵ concesso dai Comuni:

- ai cittadini italiani;
- ai cittadini comunitari residenti in Italia;
- ai cittadini dei dieci Paesi di nuova adesione a partire dal 1° maggio 2004.

L'importo mensile dell'assegno, per l'anno 2006, è di 120,39 euro.

Per avere diritto all'assegno occorre che il reddito annuo del nucleo familiare non superi nel 2006 il limite di 21.671,69.

I cittadini extracomunitari, inclusi i rifugiati politici, non possono richiedere questo tipo di assegno.

Indennita' di maternita'

L'indennità di maternità, o 'indennità per astensione obbligatoria', è **sostitutiva della retribuzione** e viene pagata alle lavoratrici assenti dal lavoro per **gravidenza e puerperio** o per **interruzione di gravidenza dopo il 180° giorno**.

A chi spetta

- Alle **lavoratrici dipendenti**, comprese quelle comunitarie o extracomunitarie;
- alle **lavoratrici autonome** (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti);
- alle **lavoratrici domestiche**;
- alle **lavoratrici agricole**;
- alle **lavoratrici parasubordinate** iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, che versano, per l'anno 2004, il contributo del 17,80%;
- al **padre lavoratore dipendente**, in alternativa alla madre lavoratrice, in casi particolari (morte o grave malattia della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del minore al padre).

L'indennità di maternità spetta anche nei casi di **adozione o affidamento preadottivo**, per i 3 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia, a condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni di età (18 per i minori stranieri).

⁵ Tali figli possono essere figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Quanto spetta

L'importo dell'indennità di maternità è **pari all'80% della retribuzione media giornaliera** percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro.

Per quanto tempo

Le lavoratrici madri ricevono l'indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, e cioè:

- **nei due mesi precedenti** la data presunta del parto
- **nei tre mesi successivi** alla data effettiva del parto.

Nel caso, invece, di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno, l'indennità viene concessa **solo per 30 giorni**.

Le **lavoratrici dipendenti** possono utilizzare con **flessibilità** il periodo di astensione obbligatoria.

E' riconosciuto loro il diritto di rimanere al lavoro **fino all'ottavo mese di gravidanza** e di recuperare dopo la nascita del bambino il periodo di astensione non utilizzato.

La domanda

Per ricevere l'indennità di maternità la **lavoratrice dipendente** deve presentare:

- una copia della domanda di astensione obbligatoria **alla sede Inps** competente per residenza;
- una copia **al datore di lavoro**.

La **lavoratrice autonoma** deve presentare una copia **alla sola sede Inps** competente per residenza.

N.B. La presentazione della domanda, con allegati i documenti richiesti, può essere effettuata anche tramite i Patronati.

Chi paga

Per le lavoratrici dipendenti l'indennità è pagata dal datore di lavoro che viene poi rimborsato dall'INPS con il conguaglio dei contributi.

Per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps in una delle seguenti modalità:

- con assegno circolare;

- con bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

N.B. I cittadini dei **Paesi di nuova adesione all'Unione Europea** possono richiedere le prestazioni a sostegno della maternità e paternità solo per gli eventi (nascita, adozione, affidamenti) che si sono verificati **dopo il 1° maggio 2004**.

Assegno di maternità dello Stato

Lo Stato concede un assegno di maternità per ogni figlio nato, affidato o adottato **dopo il 1° luglio del 2000**.

A chi spetta

L'assegno spetta in alternativa:

- alla madre naturale, all'affidataria (anche se non in preadozione), all'adottante;
- al padre naturale, al coniuge della donna adottante o affidataria, all'adottante non coniugato, all'affidatario anche non preadottivo.

Requisiti

Il richiedente deve:

- **risiedere in Italia** al momento della domanda;
- se extracomunitario, **essere in possesso della carta di soggiorno⁶**;
- avere specifici requisiti lavorativi o assicurativi.

Il pagamento

L'assegno è erogato dallo Stato tramite l'INPS in un'unica soluzione.

N.B. Chi richiede l'assegno di maternità dello Stato **non ha diritto** all'assegno concesso dai comuni.

Se, invece, il richiedente usufruisce già dell'assegno di maternità di competenza del comune, l'INPS provvede ad erogare la quota differenziale.

La domanda

La domanda per l'assegno deve essere presentata all'INPS entro 6 mesi dalla nascita o dall'adozione o dall'affidamento preadottivo.

⁶ Se al momento della domanda la carta di soggiorno non è stata ancora rilasciata, il legittimo beneficiario può presentare all'INPS la copia della richiesta di rilascio. Nel frattempo l'INPS provvederà a sospendere l'erogazione dell'assegno fino alla concessione della carta di soggiorno da parte della Questura.

Se l'INPS accoglie la domanda, dopo di dovuti accertamenti, il beneficiario ha diritto a ricevere l'assegno entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Se, invece, l'INPS non accoglie la domanda, questa viene automaticamente trasmessa al comune territorialmente competente perché il richiedente riceva l' *'assegno di maternità concesso dai Comuni'*.

Assegno di maternità concesso dai Comuni

Il comune di residenza concede un assegno di maternità per ogni figlio nato, adottato o affidato dopo il 1° luglio del 2000.

A chi spetta

L'assegno spetta in alternativa:

- alla madre naturale, all'affidataria in preadozione, all'adottante;
- al padre naturale, al coniuge della donna adottante o affidataria, all'adottante non coniugato, all'affidatario preadottivo.

Requisiti

Il richiedente deve:

- risiedere in Italia al momento della domanda;
- se extracomunitario, essere **in possesso della carta di soggiorno**;
- non beneficiare di alcuna indennità di maternità;
- il reddito del nucleo familiare di appartenenza non deve superare, per l'anno 2006, il limite di 30.099,59.

Hanno diritto a questa prestazione anche le cittadine extracomunitarie prive della carta di soggiorno, purchè siano già state ***riconosciute come rifugiate politiche.***

Il pagamento

L'assegno , **d'importo mensile pari a 288,75 euro per il 2006**, viene concesso dal Comune di residenza e pagato dall'INPS in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla data di trasmissione della domanda da parte del comune stesso.

La domanda

La domanda per l'assegno deve essere presentata al Comune di residenza della madre **entro 6 mesi** dalla nascita o dall'adozione o dall'affidamento preadottivo.

Assegno per il secondo figlio

Questo assegno, reintrodotta dalla legge Finanziaria per il 2006, viene concesso alle donne residenti, italiane e comunitarie, per ogni figlio nato o adottato nel 2005 e per i figli successivi al primo nati nel 2006.

Non possono beneficiare di questo assegno le donne extracomunitarie, anche se in possesso della carta di soggiorno.

L'assegno, d'importo **pari a 1.000 euro** da riscuotere presso gli uffici postali, è concesso ai nuclei familiari che abbiano avuto nel 2004 (per le nascite avvenute nel 2005) e nel 2005 (per il 2006) un reddito inferiore ai 50mila euro.

Non occorre presentare domanda né al Comune né all'INPS.

Congedi parentali

Nei primi otto anni di età del bambino i genitori, lavoratori dipendenti, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente:

- la madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, **non superiore a 6 mesi**;
- il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, **non superiore a 7 mesi**;

Le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 11 mesi.

- il genitore solo può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, **non superiore a 10 mesi**;
- i genitori adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, 11 mesi complessivi) **nei primi 3 anni dall'ingresso del bambino in famiglia**, se lo stesso ha un'età tra 6 e 12 anni;
- le lavoratrici autonome possono astenersi **per 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino**.

N.B. Il genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a dare un **preavviso di almeno 15 giorni** al datore di lavoro.

Indennità

Durante i periodi di congedo parentale il genitore riceve, in luogo della retribuzione, **un'indennità pari al 30% della retribuzione stessa**.

Per i lavoratori dipendenti l'indennità è pagata dal datore di lavoro che viene poi rimborsato dall'INPS con il conguaglio dei contributi.

Per i lavoratori autonomi il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps.

Per quanto tempo

- ❖ Fino ai 3 anni di vita del bambino⁷ il genitore riceve l'indennità del 30% **per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi**.

E' prevista per tutto il periodo del congedo una **contribuzione figurativa**.

- ❖ Dai 4 agli 8 anni di vita del bambino, **per i periodi superiori a 6 mesi**, l'indennità del 30% spetta solo se il reddito annuo del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo di pensione in vigore quell'anno⁸.

E' prevista anche in questo caso una **contribuzione figurativa**.

Congedo per malattia del figlio

Nei primi 8 anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro, tramite congedo, quando il proprio figlio si ammala.

Per quanto tempo

La durata del congedo varia in base all'età del figlio:

- **entro i primi 3 anni di vita del bambino** i genitori, in alternativa e non insieme, hanno diritto al congedo **senza limite di tempo**. Il congedo è coperto da una contribuzione figurativa ma non è retribuito;
- **dal 4° all'8° anno del figlio** la durata del congedo si riduce a **5 giorni all'anno a testa**, non fruibili contemporaneamente. Il congedo è coperto da una contribuzione figurativa ed è prevista **un'indennità pari al 30% della retribuzione** solo nel caso in cui il reddito annuo del genitore richiedente non superi di 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione in vigore a quella data.

Non sono previste visite mediche per i genitori, i quali, però, devono presentare il certificato medico attestante la malattia del bambino.

⁷ in caso di adozione o affidamento, fino a tre anni dall'ingresso in famiglia.

⁸ Per il 2004 il limite di reddito è pari a 13.395,85 euro.

Inoltre, il genitore è tenuto a presentare una autocertificazione che attesti che l'altro genitore non usufruisce contemporaneamente dell'astensione.

N.B. Non hanno diritto al '*congedo per malattia del figlio*' le lavoratrici a domicilio, le collaboratrici domestiche e familiari.

Salute

Assistenza Sanitaria

Stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno

Hanno diritto all'assistenza sanitaria tutti i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti che:

- abbiano in corso regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- siano iscritti negli archivi anagrafici dei Centri per l'impiego;
- siano detenuti ed internati;
- siano in possesso del permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo per:
 - lavoro subordinato;
 - lavoro autonomo;
 - motivi familiari;
 - asilo politico;
 - asilo umanitario;
 - richiesta di asilo;
- siano in attesa di adozione ed affidamento;
- siano in attesa di acquisizione della cittadinanza;
- sono garantite analisi e cure mediche nei confronti delle donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono.

L'assistenza sanitaria spetta anche alle persone della famiglia a carico regolarmente soggiornanti (nel caso in cui non siano in possesso di un permesso di soggiorno che attribuisca loro il diritto all'assistenza a titolo proprio) e, fin dalla nascita, ai figli minori.

Dove si richiede l'iscrizione

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) si richiede presso il presidio territoriale (Distretto Socio Sanitario) della ASL del Comune di residenza o del Comune risultante dal permesso di soggiorno.

Documenti necessari per l'iscrizione

I requisiti per ottenere l'iscrizione sono:

- a) permesso di soggiorno (in caso di rinnovo, ricevuta della richiesta di rinnovo);
- b) autocertificazione di residenza oppure autocertificazione di effettiva dimora, come risulta dal permesso di soggiorno;
- c) autocertificazione del numero del codice fiscale;
- d) se disoccupato: certificato di iscrizione negli archivi anagrafici.

Andranno aggiunti, secondo i casi, i seguenti documenti:

- a. autocertificazione dello stato di famiglia;
- b. autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;
- c. autocertificazione di iscrizione al Centro per l'impiego.

Cosa garantisce l'iscrizione al SSN

L'iscrizione al SSN dà diritto:

- alla scelta del medico di famiglia o pediatra;
- alle cure mediche specialistiche, dietro richiesta del medico di famiglia o pediatra, pagando il ticket previsto;
- a ricoveri ordinari e in regime di Day Hospital gratuiti;
- all'assistenza farmaceutica (acquisto di farmaci).

L'iscrizione ha termine alla scadenza del permesso di soggiorno e può essere prorogata esibendo la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. Non c'è un limite annuale di validità dell'iscrizione.

Stranieri non titolari di permesso di soggiorno

Gli stranieri non titolari di permesso di soggiorno sono assicurati comunque per:

- le cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio. Oltre le cure urgenti, che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona, sono garantite anche le cure essenziali relative a malattie non pericolose nell'immediato, ma che non curate potrebbero determinare danni alla salute e rischi per la vita;
- in particolare vengono tutelate:
 - i programmi di medicina preventiva
 - la gravidanza e la maternità
 - la salute del minore
 - le vaccinazioni
 - gli interventi di profilassi internazionale
 - la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

Le prestazioni erogate ai cittadini non titolari di permesso di soggiorno, non iscritti al S.S.N. e privi di risorse economiche sufficienti **sono gratuite** (ad eccezione delle quote di partecipazione alla spesa).

Tesserino STP

In sede di prima erogazione dell'assistenza viene rilasciato, ai cittadini stranieri non in regola con le norme di ingresso e di soggiorno, un tesserino recante ***un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente)*** che ha una validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero. Tale tesserino viene rilasciato da qualsiasi ASL, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinico Universitario.

Come per i cittadini italiani, **l'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.**

Lo stato di indigenza del soggetto viene attestato, al momento dell'assegnazione del codice regionale a sigla STP, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione, anch'essa valevole 6 mesi.

Indennita' di malattia

E' una prestazione che **viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano.**

L'extracomunitario assicurato con l'INPS ha diritto alle stesse prestazioni previste per i lavoratori italiani.

A chi spetta

L'indennità di malattia spetta:

- alla quasi totalità degli **operai del settore privato**;
- agli **impiegati del settore Terziario e Servizi** (ex commercio);
- ai **disoccupati e sospesi dal lavoro** (appartenenti alle categorie sopra indicate), purché il lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia.

Casi particolari

- ❖ **Ai lavoratori con contratto a tempo determinato** il diritto all'indennità di malattia spetta per periodi non superiori all'attività svolta nell'ultimo anno⁹, con un massimo di 180 giorni annui, e cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro;
- ❖ **ai lavoratori agricoli a tempo determinato** l'indennità spetta a condizione che risultino iscritti per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell'anno precedente o, in caso di

⁹ E' garantito comunque fino a 30 giorni di malattia anche se nell'ultimo anno il lavoro è stato svolto per meno di 30 giorni.

primo anno di iscrizione, previo rilascio del certificato d'iscrizione d'urgenza;

- ❖ **ai lavoratori parasubordinati** l'indennità spetta solo in caso di degenza ospedaliera;
- ❖ **ai lavoratori in part-time verticale** l'indennità spetta solo per le giornate in cui è previsto lo svolgimento dell'attività lavorativa. Non vengono, quindi, indennizzate le giornate di 'pausa contrattuale'.

Nessuna indennità è prevista per i lavoratori autonomi.

Quanto spetta

L'importo dell'indennità è **pari al 50% della retribuzione media giornaliera** per i primi 20 giorni di malattia; **al 66,6%** per i giorni successivi della malattia o nei casi di ricaduta.

L'indennità è ridotta durante i periodi di ricovero se il lavoratore non ha familiari a carico e nei casi di disoccupazione o sospensione dal rapporto di lavoro.

Per quanto tempo

Spetta **per un periodo massimo di 180 giorni** per ciascun anno solare: i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza l'Inps provvede al pagamento.

Come si ottiene

Il lavoratore deve:

- farsi rilasciare dal medico curante il **certificato di malattia redatto in due copie**;
- **entro 2 giorni dal rilascio del certificato**, la copia nella quale sono indicate la diagnosi e la prognosi deve essere presentata, o inviata con raccomandata A.R., alla Sede INPS del luogo di residenza, mentre la copia con la sola prognosi deve essere consegnata al datore di lavoro.

L'indennità **non spetta** per ogni giorno di ritardo nell'invio del certificato, salvo che il lavoratore compri un serio motivo a giustificazione del ritardo.

Il lavoratore deve indicare sul certificato **l'esatto e completo indirizzo di reperibilità durante la malattia**, per consentire l'effettuazione dei controlli disposti dall'INPS d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro¹⁰.

La mancata, inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo comporta, in caso di impossibilità ad effettuare i controlli, la perdita dell'intera indennità fino alla comunicazione dell'esatto recapito.

¹⁰ Se il lavoratore, durante il periodo in cui percepisce l'indennità di malattia, si deve trasferire ad un indirizzo diverso da quello indicato nel certificato di malattia, deve dare comunicazione preventiva all'INPS e al proprio datore di lavoro.

I controlli

Il lavoratore ammalato **deve rimanere a casa**, per eventuali controlli effettuati dai medici dell'INPS o dell'ASL **nelle seguenti fasce orarie**:

- dalle 10,00 alle 12,00
- dalle 17,00 alle 19,00

comprese le domeniche e i giorni festivi

La **prima assenza ingiustificata** alla visita di controllo determina la **perdita totale dell'indennità** fino ad un massimo di 10 giorni.

In caso di **seconda assenza ingiustificata** si applica la **riduzione del 50% dell'indennità** per il restante periodo di malattia.

Motivi che giustificano l'assenza dal controllo

I motivi che possono giustificare l'assenza del lavoratore alla visita di controllo da parte dei medici dell'INPS o dell'ASL sono:

- necessità di eseguire visite generiche e urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le fasce orarie;
- assenza per evitare gravi conseguenze personali e per la famiglia.

Indennità' per la tubercolosi

E' un'indennità **sostitutiva o integrativa della retribuzione**.

A chi spetta

E' una prestazione che spetta al **lavoratore dipendente con almeno un anno di contribuzione** e ai **suoi familiari** (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) **malati di tubercolosi**, anche se non iscritti all'INPS.

Tipi di indennità'

Esistono vari tipi di indennità:

- **giornaliera**: spetta durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all'intera retribuzione;
- **post-sanatoriale**: spetta per due anni e viene erogata alla fine del ricovero o della cura ambulatoriale che abbiano avuto una durata di almeno 60 giorni, anche cumulativi, e si siano conclusi con la stabilizzazione o la guarigione clinica dell'interessato;

- **assegno di cura e sostentamento**: spetta per due anni se la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, si è ridotta a meno della metà per effetto della malattia tubercolare e se non si percepisce una normale retribuzione continuativa a tempo pieno. E' rinnovabile senza limiti di tempo fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari;
- **assegno natalizio**: spetta se l'interessato ha percepito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, l'indennità antitubercolare sanitaria o economica.

La domanda

La domanda per ottenere l'indennità antitubercolare va compilata su un modulo, reperibile presso qualunque ufficio INPS, e presentata direttamente alla sede INPS di residenza dell'interessato, oppure tramite i Patronati che per legge offrono assistenza gratuita.

Le indennità economiche sono pagate dall'INPS, mentre l'assistenza sanitaria è a carico del Servizio sanitario Nazionale.

TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DOMESTICI

Sono quei lavoratori che prestano la loro attività esclusivamente per le necessità familiari del datore di lavoro e del suo nucleo familiare. Rientrano in questa categoria: le colf, le badanti, i camerieri, i cuochi, le bambinaie, le governanti ecc.

Il contratto di lavoro

Assunzione

Il datore di lavoro, una volta assunto il lavoratore domestico - comunitario o extracomunitario in possesso del nulla osta al lavoro o di un permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa - deve svolgere le seguenti operazioni:

- 1) presentare all'**Inail**, entro le ore 24 ore del giorno dell'assunzione, la denuncia di assunzione del lavoratore domestico;
- 2) presentare all'**Inps**, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre solare nel quale è avvenuta l'assunzione, la **denuncia di assunzione del lavoratore domestico**, usando il modello LD09 che deve essere firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredato dalla documentazione richiesta (per il lavoratore extracomunitario va allegata alla denuncia anche il permesso di soggiorno) ;

Il modello di domanda può essere presentato direttamente all'**Inps** o inviato per posta con la documentazione allegata in fotocopia. E' possibile, altrimenti, presentare denuncia on line del lavoratore domestico, collegandosi al sito Internet www.inps.it e compilando l'apposito modulo.

- 3) nel caso in cui il lavoratore sia convivente, comunicare l'assunzione alla Questura entro 24 ore dall'inizio del rapporto di lavoro e la presenza del lavoratore presso la propria abitazione all'Anagrafe del Comune di residenza entro 20 giorni;
- 4) nel caso di lavoratore extracomunitario, anche se non convivente, comunicare l'assunzione alla Questura entro 48 ore;
- 5) rilasciare al lavoratore, entro 30 giorni dalla data di assunzione, una **lettera di assunzione**, firmata da entrambi, nella quale sono specificati:
 - data di inizio del rapporto di lavoro;
 - durata del periodo di prova;
 - esistenza o meno della convivenza (totale o parziale);

- categoria;
- orario giornaliero di lavoro;
- eventuale divisa da lavoro (fornita dal datore di lavoro);
- riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
- retribuzione;
- previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altro;
- periodo di ferie annuali concordato;
- indicazione dello spazio dove il lavoratore può riporre i propri effetti personali.

N.B. L'assunzione può essere a tempo determinato o indeterminato e può avvenire anche se il lavoratore non è iscritto nelle liste di collocamento.

E' possibile assumere lavoratori domestici tramite le agenzie di lavoro interinale:

- per l'esecuzione di un servizio predeterminato, anche se ripetitivo;
- per sostituire lavoratori che hanno sospeso il rapporto di lavoro per motivi familiari (compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero);
- per sostituire lavoratori in malattia, in infortunio o in maternità;
- per sostituire lavoratori in ferie.

Le categorie

I lavoratori domestici sono classificati, a seconda delle mansioni che svolgono, in 4 categorie:

1° categoria super: vi appartengono i lavoratori in possesso di un diploma specifico o attestato professionale rilasciato dallo Stato italiano o Enti pubblici;

1° categoria: vi appartengono i lavoratori con una elevata competenza professionale (infermiere diplomato, maggiordomo, capo cuoco o chef, badante, puericultore, assistente geriatrico ecc.);

2° categoria: vi appartengono i lavoratori che si occupano della vita familiare (cameriere, autista, baby sitter, custode o portinaio di ville o case private, guardarobiere ecc.);

3° categoria: vi appartengono coloro che fanno lavori di fatica o manuali (pulizie, lavanderia, giardino).

I documenti

Il lavoratore domestico deve presentare al datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, i seguenti documenti:

- **documento di identità** o altro documento equivalente ed eventuali diplomi professionali specifici;
- **tessera sanitaria** rilasciata gratuitamente dall'Azienda Sanitaria Locale;
- **codice fiscale**;
- **permesso di soggiorno** (per i lavoratori extracomunitari).

L'orario di lavoro

È quello stabilito dalle parti nei limiti massimi di:

- **10 ore giornaliere**, per un totale di 55 ore alla settimana, se il lavoratore è convivente;
- **8 ore giornaliere**, per un totale di 44 ore alla settimana distribuite su 5 o 6 giorni, se il lavoratore non è convivente.

La retribuzione

La retribuzione varia a seconda che i lavoratori siano:

- conviventi con il datore di lavoro a tempo pieno;
- conviventi con il datore di lavoro a tempo parziale;
- non conviventi;
- addetti all'assistenza notturna.

La retribuzione può essere concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore nel rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale.

I riposi settimanali

Il riposo settimanale complessivo è di 36 ore: la domenica (24 ore) e un altro giorno non festivo concordato tra datore di lavoro e lavoratore (12 ore).

Nel giorno di riposo concordato, il lavoratore non può prestare attività lavorativa per un numero di ore superiore alla metà di quelle che costituiscono il normale orario di lavoro giornaliero.

N.B. Al lavoratore spetta una giornata di riposo interamente retribuita.

Ferie

Per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, al lavoratore domestico spettano **26 giorni di ferie** (intesi come tali i giorni lavorativi e non i giorni di calendario).

Le ferie maturano anche nei periodi di assenza che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, congedo matrimoniale, ecc...) e vengono sospese in caso di insorgenza di malattia.

Per ogni giorno di ferie il lavoratore ha diritto ad una **retribuzione pari a 1/26 della normale retribuzione mensile**.

Trattamento di fine rapporto

E' dovuto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro sia che avvenga **per dimissioni** sia **per licenziamento**.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare, su richiesta del lavoratore con almeno 8 anni di anzianità, un massimo del 70% del TFR maturato.

Le assenze dal lavoro

Malattia e Infortunio

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore domestico deve informare tempestivamente il datore di lavoro e inviare allo stesso, entro 3 giorni, il certificato medico.

Quando è ammalato, il lavoratore domestico ha diritto alla conservazione del posto per periodi differenti secondo l'anzianità maturata presso la stessa famiglia:

- **10 giorni di calendario**, se ha un'anzianità di servizio fino a 6 mesi;
- **45 giorni di calendario**, se ha un'anzianità di servizio fra i 6 e i 24 mesi;
- **180 giorni di calendario**, se l'anzianità di servizio è superiore ai 24 mesi.

Ha inoltre diritto, durante il periodo di malattia, alla **metà del salario pattuito per i primi 3 giorni** e al **salario intero per i giorni successivi**, fino a un massimo di:

- 8 giorni, per un'anzianità di servizio fino ai 6 mesi;
- 10 giorni, per un'anzianità dai 6 mesi ai 2 anni;
- 15 giorni, per un'anzianità superiore ai 2 anni.

N.B. Il lavoratore domestico non ha diritto all' indennità di malattia né al congedo per malattia del figlio.

Infortunio durante l'attività lavorativa

- Se è guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro **non è tenuto a farne denuncia all'INAIL**, ma paga la normale retribuzione;
- se non è guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro **deve fare denuncia all'INAIL**, su apposito modulo, entro 2 giorni. L'INAIL paga, così, al lavoratore un' **indennità giornaliera**, a partire dal quarto giorno, pari al 60% della retribuzione media convenzionale stabilita con decreto ministeriale.

Maternità

La lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per:

- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla legge;
- il periodo eventualmente intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;
- i 3 mesi successivi alla data del parto.

In questo periodo la lavoratrice ha diritto all' **indennità di congedo per maternità**, pagata dall'Inps e **pari all'80% del salario convenzionale**. E' necessario, però, avere almeno **52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti** l'inizio del congedo, oppure **26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti** il congedo stesso, anche se versati in settori diversi da quello del lavoro domestico.

Congedo matrimoniale

Spetta per **15 giorni consecutivi di calendario** con erogazione della normale retribuzione compreso vitto e alloggio, se spettanti.

La retribuzione sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.

Permessi retribuiti

Possono essere concessi per:

- **visite mediche documentate**, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro: 12 ore annue di permesso retribuito (elevabili a 16 in caso di convivenza), se il lavoratore effettua almeno 30 ore settimanali;
- **comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado**: 3 giorni di calendario di permesso retribuito;
- **nascita di un figlio**: 2 giorni di permesso retribuito, al lavoratore uomo;
- **formazione professionale**: 40 ore annue per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o

assistenti domiciliari, se in possesso di una anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi;

- **motivi sindacali:** 6 giorni lavorativi all'anno ai componenti di organi direttivi, provinciali o nazionali.

N.B. Per giustificati motivi possono essere concessi brevi permessi non retribuiti.

I contributi

L'importo

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi in favore del lavoratore domestico. I contributi sono rapportati alla retribuzione oraria, come indicato nella tabella sottostante.

Retribuzione effettiva oraria	Importo contributo orario anno 2006	
	con quota assegni familiari	senza quota assegni familiari ^{b)}
fino a 6,70	1,23 (0,28) ^{a)}	1,16 (0,28)
oltre 6,70 e fino a 8,18	1,39 (0,32)	1,31 (0,32)
Oltre 8,18	1,69 (0,39)	1,60 (0,39)
orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali ^{c)}	0,89 (0,20)	0,85 (0,20)

a) La cifra tra parentesi è la quota contributiva a carico del lavoratore domestico.

b) Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto solo quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o parente (figlio, fratello o sorella e nipote) o affine (genero, nuora e cognati) entro il terzo grado e convivente.

c) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta.

Dal 1° gennaio 2000 l'importo dei contributi è uguale per tutti i lavoratori domestici – italiani, comunitari, extracomunitari – essendo stato soppresso il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari.

Il datore di lavoro può **dedurre dal proprio reddito**, per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno, i contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare. A tal fine è tenuto a conservare le ricevute dei bollettini Inps. E' prevista poi un'ulteriore deduzione fiscale, fino ad un massimo di 1.820 euro, per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza dei soggetti non autosufficienti.

Il versamento

Il versamento dei contributi deve essere effettuato dal datore di lavoro tramite bollettini di c/c postale, rilasciati dall'Inps, ogni trimestre alle seguenti scadenze:

Dal 1° al 10 aprile	Versamento per il 1° trimestre
Dal 1° al 10 luglio	Versamento per il 2° trimestre
Dal 1° al 10 ottobre	Versamento per il 3° trimestre
Dal 1° al 10 gennaio	Versamento per il 4° trimestre

Il versamento dei contributi non può essere effettuato né prima né dopo i termini sopraindicati, pena l'applicazione di multe da parte dell'Inps.

N.B. Il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare versamenti in caso di lunghe assenze dal lavoro.

I contributi figurativi

Il lavoratore domestico ha diritto, **dietro esplicita richiesta**, all'accredito dei contributi figurativi per i periodi di:

- *servizio militare;*
- *disoccupazione indennizzata;*
- *assenza dal lavoro per maternità obbligatoria;*
- *assenza dal lavoro per assistenza antitubercolare;*
- *assenza dal lavoro per malattia o infortunio.*

Il lavoratore domestico, inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro può proseguire l'assicurazione mediante **versamenti volontari**, per perfezionare i requisiti minimi per il diritto a pensione.

Tutele previdenziali e assistenziali

Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare i contributi al fine di garantire al lavoratore domestico le seguenti prestazioni concesse dall'Inps:

- **prestazioni pensionistiche**
 - *anzianità*
 - *vecchiaia*
 - *superstiti*
 - *assegno ordinario di invalidità*
 - *inabilità*
- **prestazioni assistenziali**
 - *assegno per il nucleo familiare;*

- **indennità di disoccupazione** (se il lavoratore ha maturato almeno 2 anni di assicurazione e può far valere almeno 1 anno di contributi versati nel biennio precedente la data d'inizio della disoccupazione);
- **indennità di maternità**;
- **indennità di assistenza antitubercolare** (se il lavoratore può far valere almeno 1 anno di contributi in tutta la vita assicurativa versati all' INPS).